

COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO COMUNALE

**APPLICAZIONE DELL'I.S.E.E. PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
SOCIALI AGEVOLATE**

PREMESSA

La disciplina stabilita dal presente Regolamento ha carattere transitorio, in attesa che la Regione Veneto regoli compiutamente la materia in conformità a quanto previsto dalla Legge 8/11/2000 n. 328.

ART. 1
OGGETTO E RIFERIMENTI

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della normativa inerente l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) come strumento di calcolo atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere ad agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata erogati dal comune.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa definita con il D.lgs. n. 109/1998, coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs.n.130 del 03.05.2000 e relativi decreti di attuazione.

ART. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente regolamento si applicano nel rispetto del principio che ogni persona gode di pari dignità e nell'ottemperanza della legge che prevede l'applicazione dell'ISEE a quei servizi, non destinati alla generalità dei soggetti, o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, nonché a tutti gli interventi di cui alla L. 328/00. Rientrano tra le situazioni considerate:

- Agevolazioni tariffarie su servizi a retta diversificata in base alle capacità economiche dell'utenza
- Contributi economici
- Assistenza domiciliare, telesoccorso e pasti a domicilio
- Integrazioni rette in strutture residenziali e/o semiresidenziali
- ICI
- Tariffa igiene ambientale

L'elenco delle prestazioni, di cui al comma 1, ha carattere indicativo e non esaustivo, poiché può essere esteso o parimenti ridotto in funzione del fatto che l'Amministrazione intenda estendere e/o ridurre gli ambiti di applicazione di prestazioni agevolate.

L'applicazione del regolamento è comunque estesa a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso.

L'accesso alle prestazioni erogate dall'Ente non è subordinato alle condizioni economiche dei soggetti richiedenti in accordo con gli articoli 2 e 3 della Costituzione. Coloro che accedono alla prestazione, possono richiedere una tariffa agevolata, ove sia previsto, in base all'ISEE

L'accesso a contributi economici può invece essere determinato da una soglia ISEE definita dal Comune, salvo i casi in cui una norma sovraordinata non ne specifichi l'entità.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla legge e tutti quei casi in cui una normativa sovraordinata, rispetto a quella comunale, preveda la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica equivalente. Sono esclusi, altresì, i servizi e le prestazioni per le quali l'Amministrazione Comunale non prevede agevolazioni economiche di alcun tipo ed inoltre i contributi/agevolazioni tariffarie non collegati nella misura a determinate situazioni economiche.

ART. 3

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

1. L'I.S.E.E. è dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione patrimoniale divisa per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare così come definito all'art. 2 c. 2 del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/00 e dall'art. 1 bis del DPCM 221/99 così come modificato dal DPCM 242/01.

$$\text{I.S.E.E.} = \frac{\text{INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE} + \text{INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE} \times 20\%}{\text{SCALA DI EQUIVALENZA}}$$

ART. 4

DETERMINAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

Ai fini della determinazione dell'ISEE ciascun soggetto può appartenere a un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini Irpef fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico.

I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

- a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
- b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto.

I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c. p. c.;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o sono stati adottati nei suoi confronti i provvedimenti di cui all'articolo 333 del codice civile;

d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Il Comune decide di avvalersi della facoltà riservata agli enti erogatori di considerare un nucleo familiare ristretto solo nel caso di servizi territoriali rivolti alla popolazione anziana, dove il nucleo di riferimento sarà costituito dall'utente anziano ed eventuale coniuge/convivente.

Con riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare si applicano i parametri desunti dalla seguente scala di equivalenza:

Scala di Equivalenza	
Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori (o l'unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente dall'unico genitore e dai suoi figli minori) hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi di riferimento.

ART. 5

DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

La situazione reddituale dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;

il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare.

Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di **5.164,57 €**. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

ART. 6

DEFINIZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare.

Patrimonio immobiliare: fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di **€ 51.645,69**. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione.

Patrimonio mobiliare: l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo arrotondato per difetto ai 500€, da riportare negli appositi moduli predisposti con D.Lgs. 109/98 e successive modifiche/integrazioni. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con circolare del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a **€ 15.493,71**. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo.

L'indicatore della situazione patrimoniale che va sommato all'indicatore della situazione reddituale è dato dal 20% del valore patrimoniale eccedente le franchigie.

ART. 7 MODALITA' DI ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI

Per l'accesso agevolato ai servizi, insieme alla domanda di prestazione sociale agevolata, si presenta all'ente la dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare. Con tale dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, il cittadino si assume consapevolmente la responsabilità civile e penale di quanto dichiara. Tale dichiarazione ha validità annuale con possibilità per il richiedente di presentarne una copia aggiornata qualora intervengano mutamenti delle condizioni familiari ed economiche.

Per la compilazione dell'autocertificazione e per il calcolo dell'ISEE per l'accesso agevolato ai servizi, il Comune può avvalersi dei CAF esistenti sul territorio tramite stipula di convenzione. Uno stesso cittadino può accedere in un anno solare a più di una prestazione agevolata ad esclusione di quelle per le quali norme specifiche (regionali e/o statali) stabiliscono l'accesso ad un solo intervento.

Per determinare la possibilità di usufruire di servizi agevolati, si tiene conto anche dei parenti obbligati agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del Codice Civile secondo quanto previsto dal successivo art. 8.

ART. 8 COINVOLGIMENTO DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

Gli obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile sono coinvolti, ove possibile, allo scopo di accertare la loro possibilità di fare fronte direttamente alle esigenze del loro congiunto che ha avanzato al Comune richiesta di accesso agevolato ai servizi.

Gli stessi, se riterranno di poter accedere in modo agevolato alle prestazioni in favore del proprio congiunto, dovranno a loro volta esibire al Comune l'ISEE del proprio nucleo familiare. In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Fratelli e sorelle saranno coinvolti solo con il proprio reddito.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà verso il richiedente per superare lo stato di indigenza, salvo riservarsi ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

ART. 9 ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI VIGENTI

Gli elementi necessari per l'applicazione dell' ISEE, configurati nella normativa richiamata all'articolo 1, comma 2 del presente regolamento e dalle successive modificazioni della stessa, costituiscono base di riferimento per la definizione di criteri relativi all'accesso a servizi e prestazioni agevolate e di quote di contribuzione relative ai servizi.

I singoli regolamenti comunali attinenti i diversi servizi saranno oggetto di revisione, se necessario, da parte degli organi competenti e devono definire in modo esplicito le condizioni che costituiscono eccezione all'applicazione dell'ISEE.

ART. 10 DETERMINAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA E DELLE FASCE DI REDDITO

La determinazione delle quote di contribuzione da parte dell'utente al costo dei servizi di cui all'art.2, si basa sul concetto di "MINIMO VITALE".

Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune di Breda di Piave assume quale valore economico del minimo vitale l'importo ISEE di € 4.500 da rivalutarsi annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e di impiegati.

Il nucleo familiare il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è superiore alla soglia di accesso alla gratuità, rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare, accede in forma agevolata ai servizi nella percentuale stabilita nella tabella allegata.

ART.11 CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

A - Servizi domiciliari alla persona

A.1. Criteri ulteriori di valutazione della situazione economica.

Ai sensi dell'art. 2 comma 4 DPR 7 maggio 1999 n. 221, come modificato dall'art. 2 DPR 4/4/2001 n. 242, e in applicazione dell'art. 3 del presente Regolamento, la valutazione della situazione economica degli utenti dei servizi domiciliari alla persona è condotta integrando il valore dell'ISEE, determinato dall'INPS, con una quota pari al 50% dei redditi di natura assistenziale o previdenziale percepiti dall'utente e non compresi nell'imponibile IRPEF quali, ad esempio, la pensione di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento. Sono comunque escluse da questa valutazione le prestazioni di carattere indennitario erogate dall' INAIL.

Pertanto l'utente, che richiede di usufruire dei servizi domiciliari alla persona, deve compilare e presentare al Servizio ISEE, oltre alla Dichiarazione sostitutiva unica, una dichiarazione integrativa concernente i suddetti redditi.

A. 2. Il nucleo familiare del richiedente è individuato nel rispetto dei criteri sanciti dall'art. 1 bis D.P.C.M. 7/5/1999 n. 121, introdotto dall'art. 1 D.P.C.M. 4/4/2001 n. 142. Tuttavia il Comune intende limitare la valutazione della situazione economica al reddito e al patrimonio dei seguenti soggetti:

- a) l'assistito;
- b) Il coniuge non divorziato o legalmente separato;

A.3. Determinazione del contributo degli utenti al costo del servizio

La quota di contribuzione mensile a carico dell'utente sarà calcolata secondo la seguente formula:

QUOTA DI CONTRIBUZIONE MENSILE = (PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE) X (80% DEL COSTO ORARIO DEL SERVIZIO) X (N. ORE DI SERVIZIO EFFETTUATE)

PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE: percentuale corrispondente alla fascia di ISEE.

80% DEL COSTO ORARIO DEL SERVIZIO: 80% del costo orario di un addetto all'assistenza (4° qualifica funzionale) effettivamente sostenuto dal Comune sia per personale dipendente sia per personale convenzionato.

N. ORE EFFETTUATE: totale di ore effettuate dall'operatore a favore dell'utente nel corso di una mensilità, che risultino da apposito prospetto controfirmato dall'utente, arrotondato per eccesso al quarto d'ora.

La quota di contribuzione dell'utente al costo del servizio sarà determinata sulla base della tabella allegata n. 1

B - Intervento economico integrativo per l'inserimento di anziani ultrasessantenni in strutture diurne

B.1. Criteri di valutazione della situazione economica

Per determinare la misura nella quale l'anziano ultrasessantenne deve contribuire alla retta di inserimento nel Centro Diurno per anziani, sono utilizzati gli stessi criteri previsti per l'accesso ai servizi domiciliari. Tuttavia è pari al 70%, la percentuale nella quale vengono conteggiati i redditi di natura assistenziale o previdenziale non compresi nell'imponibile IRPEF, quali la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento.

B.2. Determinazione del contributo

Per la determinazione del contributo sono applicabili le stesse regole previste per i servizi domiciliari ai punti A.1. del presente articolo.

Il nucleo familiare del richiedente è individuato nel rispetto dei criteri sanciti dall'art. 1 bis D.P.C.M. 7/5/1999 n. 121, introdotto dall'art. 1 D.P.C.M. 4/4/2001 n. 142.

C - Intervento economico integrativo per l'inserimento in strutture residenziali

C.1. Principi generali

L'utente ricoverato in strutture residenziali è tenuto:

1. a contribuire al costo della quota alberghiera della retta con l'intero suo reddito, detratta una quota necessaria al soddisfacimento delle spese personali nella misura di € 80 mensili che sarà adeguata annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e di impiegati;
2. ove il reddito risulti inferiore alla quota alberghiera, a corrispondere la differenza utilizzando il proprio patrimonio mobiliare, salva comunque una quota riservata al pagamento delle spese eccezionali o impreviste;
3. ove anche il patrimonio mobiliare risulti insufficiente, a rendere fruttifero e/o a mobilitare il proprio patrimonio immobiliare nella parte necessaria a corrispondere la differenza tra la quota alberghiera e la somma delle risorse indicate ai punti 1 e 2.

Il reddito dell'assistito è determinato integrando il valore dell'ISEE, determinato dall'INPS, con l'intero ammontare dei redditi di natura assistenziale o previdenziale percepiti dall'utente e non compresi nell'imponibile IRPEF quali, ad esempio, la pensione di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento. Sono comunque escluse le prestazioni di carattere indennitario erogate dall'INAIL.

La quota annuale di reddito e la quota patrimoniale che, ai sensi del precedente comma, sono esentate dall'obbligo di contribuzione, sono individuate in relazione alle esigenze specifiche del singolo utente, evidenziate nel progetto predisposto dal Servizio Sociale Professionale. La determinazione è condotta tenendo conto delle esigenze attuali e potenziali dell'utente, in relazione all'età e allo stato di salute e con particolare attenzione alla posizione dei disabili più giovani. La quota patrimoniale esente dall'obbligo di contribuzione è di € 5.000.

Ove il reddito, integrato dai valori patrimoniali nella misura prevista dai commi precedenti, sia comunque inferiore alla quota alberghiera, la differenza viene corrisposta dal Comune.

C.2. Modalità di calcolo del contributo

La misura annua del contributo dell'utente al pagamento della quota alberghiera è così determinata:

- Valore ISEE determinato dall'INPS;
- + redditi assistenziali e previdenziali;
- + valore complessivo del patrimonio, al netto di quanto già conteggiato ai fini dell'ISEE;

- + quota dei tenuti agli alimenti determinata a partire da una soglia ISEE superiore a € 6.500 e sulla base della tabella allegata n. 2;
- quota del reddito destinata alle spese personali;
- quota patrimoniale riservata a spese impreviste ed eccezionali e alle spese funebri;
- = contributo a carico dell'utente.

Il contributo, come sopra determinato, non può essere superiore all'ammontare della quota alberghiera.

Il richiedente che, ai sensi delle suddette norme, è tenuto a contribuire alla quota alberghiera anche con parte del proprio patrimonio immobiliare può, se lo ritiene opportuno, avvalersi dell'ausilio dei Servizi amministrativi del Comune per reperire i possibili acquirenti o conduttori.

ART. 12 ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE dovrà avvenire nel pieno rispetto del Dlgs n. 196 del 30 giugno 2003.

ART. 13 CONTROLLI

Il Comune di Breda di Piave effettuerà controlli nella misura del 10% delle istanze pervenute.

Il Comune può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa operativi con il Ministero delle Finanze per l'effettuazione dei controlli.

I controlli delle dichiarazioni ISEE possono essere effettuati anche tramite scambio di dati ed informazioni con altre pubbliche amministrazioni.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge volte a perseguire le dichiarazioni mendaci, il competente settore del Comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi e procedere al recupero di quelli già eventualmente concessi.

ART. 14 NORMA DI CHIUSURA

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al D. lgs. N. 109/1998 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.130/2000 ed ai relativi decreti di attuazione.

La tabella allegata al regolamento comunale attualmente vigente in materia di assistenza domiciliare, è sostituita da quella allegata al presente Regolamento.

Detta regolamentazione sarà sottoposta a verifica durante il primo anno in relazione agli effetti derivanti dalla sua applicazione.

ART. 15 DECORRENZA

Il Presente Regolamento ha carattere di sperimentality e si applica, per il periodo di sperimentazione che viene determinato in un anno dalla sua entrata in vigore, limitatamente ai seguenti servizi di cui all'articolo 2: *"Assistenza domiciliare"*; *"Integrazione retta in strutture residenziali e/o semiresidenziali"*.

Alla scadenza del periodo di sperimentazione, la Giunta apporgerà, al regolamento e relative tabelle, le modifiche/integrazioni che si rendessero necessarie sulla base dei risultati del periodo sperimentale; stabilirà, inoltre, se e a quali servizi – tra quelli elencati all'art. 2 – estenderne l'applicazione.

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, come previsto dall'art. 73 dello Statuto comunale.

TABELLA N. 1
DETERMINAZIONE QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

VALORE ISEE	Quota di partecipazione dell'utente al costo dei servizio
Fino a Euro 4.500	Zero
Da Euro 4.501 a Euro 5.000	5%
Da Euro 5.001 a Euro 6.000	10%
Da Euro 6.001 a Euro 7.000	15%
Da Euro 7.001 a Euro 8.000	20%
Da Euro 8.001 a Euro 9.000	25%
Da Euro 9.001 a Euro 10.000	30%
Da Euro 10.001 a Euro 11.000	35%
Da Euro 11.001 a Euro 12.000	40%
Da Euro 12.001 a Euro 13.000	45%
Da Euro 13.001 a Euro 14.000	50%
Da Euro 14.001 a Euro 15.000	55%
Da Euro 15.001 a Euro 16.000	60%
Da Euro 16.001 a Euro 17.000	65%
Da Euro 17.001 a Euro 18.000	70%
Da Euro 18.001 a Euro 19.000	75%
Da Euro 19.001 a Euro 20.000	80%
Da Euro 20.001 a Euro 21.000	85%
Da Euro 21.001 a Euro 22.000	90%
Da Euro 22.001 a Euro 23.000	95%
Oltre Euro 23.000	100%

TABELLA N. 2
INTEGRAZIONE RETTA PER RICOVERI RESIDENZIALI

La quota annua di partecipazione dei parenti alla spesa viene determinata in base ad una percentuale del valore ISEE così determinata:

VALORE ISEE	% ISEE CIVILMENTE OBBLIGATI
Fino a Euro 6.500	Nessuna quota
Da Euro 6.501 a Euro 10.000	5%
Da Euro 10.001 a Euro 20.000	10%
Da Euro 20.001 a Euro 30.000	15%
Da Euro 30.001 a Euro 50.000	20%

Al ricoverato verrà comunque lasciata a disposizione una quota parte dei propri redditi, necessaria a far fronte alle piccole spese personali, nella misura di € 80,00 mensili